

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

su delega del Direttore Provinciale
l'Operatore tributario
(Alessandro Mazzei)



Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.....	2
Art. 2 – STATUTO.....	2
Art. 3 – SCOPI, FINALITA' ED ATTIVITA'.....	2
Art. 4 – AMMISSIONE, NUMERO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.....	5
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	6
Art. 6 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE.....	6
Art. 7 – L'ASSEMBLEA.....	7
Art. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA.....	7
Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA.....	7
Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA.....	8
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	8
Art. 12 – IL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE.....	9
Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO.....	9
Art. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	10
Art. 15 – RISORSE ECONOMICHE.....	10
Art. 16 – IL PATRIMONIO ED I BENI.....	10
Art. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO.....	10
Art. 18 – BILANCIO DI ESERCIZIO.....	11
Art. 19 – BILANCIO SOCIALE.....	11
Art. 20 – CONVENZIONI.....	11
Art. 21 – VOLONTARI.....	11
Art. 22 – PERSONALE RETRIBUITO.....	11
Art. 23 – LIBRI SOCIALI.....	12
Art. 24 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI.....	12
Art. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	12
Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI.....	12

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

Nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia è costituita l'associazione denominata **"I sogni di Anna OdV"** (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Capoliveri (LI) in via Giotto n. 10.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se effettuata all'interno dello stesso Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Livorno, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione in seguito all'iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Statuto

L'Associazione nasce per raccogliere e fare proprio il messaggio di vita che Anna Puccini, prematuramente scomparsa, ha trasmesso a tutti coloro, sia familiari che amici, che hanno avuto l'opportunità di conoscerne la forza e la determinazione nelle realtà e sogni in cui credeva e che avrebbe voluto realizzare.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

ARTICOLO 3

Scopi, finalità ed attività

L'Associazione è apolitica e indipendente, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività, secondo l'art. 5 del D.lgs. 117/17, che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione si prefigge come scopi principali quelli di operare in difesa ed aiuto dei bambini e degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto di tali soggetti.

Essa, inoltre, opera con l'intento di:

- esaudire richieste, sogni e desideri, anche sotto forma di regali, sorprese, doni, organizzazione e gestione di eventi, gite, viaggi ed ogni altra attività di carattere ludico-ricreativo e di intrattenimento nei confronti di minori e/o altri soggetti ricoverati, con particolari e/o rare e/o gravi patologie, nei reparti pediatrici situati nel territorio nazionale, temporaneamente dimessi e/o in cura;
- aiuti e supporti anche come donazioni, ospitalità, sovvenzioni economiche e altre attività di ausilio, stabilite e coordinate in precedenza con il paziente stesso, i genitori o altri soggetti che ne fanno le veci, come per legge, al fine di agevolare gli spostamenti, soddisfare necessità economico-organizzative e dare un sostegno generale sia al paziente che alla sua famiglia, a seconda delle necessità specifiche;
- combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;
- promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo, all'abbandono e che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà inoltre svolgere le seguenti attività specifiche:

- gestire e/o sostenere rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;
- intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire progetti di adozione e sterilizzazione;
- attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.



ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle già menzionate attività diverse. Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. 117/2017, documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al bilancio.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Potrà, inoltre, promuovere, ricevere e gestire le dette raccolte fondi, donazioni ed erogazioni liberali, sia in via autonoma che in collaborazione con altre Associazioni, anche in occasione di specifiche situazioni pubbliche o private quali gare, competizioni, eventi sportivi in generale, attività ludico-ricreative, feste ed ogni altro evento di aggregazione sociale.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in Associazioni e Fondazioni ed altre Istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di Socio.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 4

Ammissione, numero ed esclusione degli Associati

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, su domanda dell'interessato che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli Associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Non è ammessa la categoria di Soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- morte.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'Associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e hanno diritto ad un voto.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari/Benemeriti;
- Ordinari;
- Sostenitori.

Sono Soci Onorari/Benemeriti coloro che abbiano particolari benemerenze, in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo oppure che l'Associazione deve loro particolare riconoscenza per aver contribuito, in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. Vengono nominati in via permanente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e possono essere esonerati dal versamento della quota associativa.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità. Possono essere esonerati dal versamento della quota associativa.

Tutti i Soci in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 5

Diritti e doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli Associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale - nel caso di soggetti giuridici.

Tutti i soci possono votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

E il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Organi e cariche dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo, in quanto organo di amministrazione;
- Organo di controllo (ove obbligatorio per legge);
- Organo di revisione (ove obbligatorio per legge).

Sono cariche dell'Associazione:

- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 7

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli Associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 9

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un massimo 3 deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e non possono ricevere delega.

ARTICOLO 10

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione ed è regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione di almeno $\frac{1}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione con la presenza del 50% degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{1}{4}$ dei presenti, in proprio o in delega.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un massimo 3 deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Gli spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Gli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo), entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro dei verbali a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In qualunque caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti, rigorosamente in ordine di preferenze ottenute, nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di una lista di questi ultimi, indicando nuova convocazione dell'Assemblea per elezioni suppletive dei membri mancanti.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti continuano con le loro funzioni e devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 12

Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, compie gli atti e svolge l'amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, dispone validamente della firma sociale, coordina e dirige i lavori del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza. Lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Al Tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 14

Organo di Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici, privati e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 16

Il Patrimonio ed i Beni

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e da altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 17

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del Patrimonio

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 18

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 19

Bilancio sociale ed informativa sociale

Sono disposti nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Volontari

I volontari sono Associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 22

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e comunque esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività.

ARTICOLO 23

Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo ove esistenti e di eventuali altri organi sociali;
- d) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente.

ARTICOLO 24

Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 25

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

ASSOCIAZIONE "I SOGNI DI ANNA OdV"

STATUTO

ARTICOLO 26

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLI UT PORTOFERRAIO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 55
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/03/2023 REGISTRATO IL 24/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0000109

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZ523L000055000QH

ATTO ESENTE



24 MAR 2023
su delega del Direttore Provinciale
l'Operatore tributario
(Alessandro Mazzei)